

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI

VADEMECUM

Sommario

I - Brevi cenni introduttivi.....	1
II - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: condizioni e istanza (artt. 76 e 78 TU).....	2
III - LIMITE DI REDDITO (artt 76 e 77 TU)	2
IV - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 T.U.)	3
V- Contenuto dell'istanza	4
VI - Competenza territoriale (art 124 TU)	4
VII – Iter della domanda	5
VIII – Sanzioni	5
IX– Ambito.....	5
X - EFFETTI DELL'AMMISSIONE (ART. 131 TU).....	6
XI - La definizione del giudizio (artt. 133 – 134 TU)	7
XII - Attività stragiudiziale e Patrocinio a spese dello Stato (art 74 TU)	11
XIII - LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE	15
XIV - Opposizione al decreto di pagamento.....	20
XV - La consulenza tecnica.....	22
XVI - Deontologia professionale e Patrocinio a Spese dello Stato.....	23
XVII - Il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario	25
XVIII - Il processo di interdizione ed inabilitazione su istanza del Pubblico Ministero	25
XIX- Il fallimento	26
XX - L'eredità giacente attivata d'ufficio.....	26
XXI – Questioni più controverse. Rimando	26

I - Brevi cenni introduttivi

L'ordinamento italiano riconosce e garantisce il diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato come diritto fondamentale della persona. L'art. 24 della Costituzione, infatti, definisce il diritto alla difesa come diritto inviolabile dell'individuo e afferma che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione".

E' previsto quindi un vero e proprio obbligo per lo Stato di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto quale attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, comma II della Carta Fondamentale. La garanzia di un'effettiva assistenza legale per i non abbienti rappresenta uno degli obblighi dello Stato diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La normativa del patrocinio a spese dello stato (d'ora in poi, per brevità PSS) è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia, d.leg. 30 maggio 2002, n.115 (di seguito TU), nella parte III, articoli 74-145, disciplina la materia.

II -Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: condizioni e istanza (artt. 76 e 78 TU)

L'interessato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge e non versi nei casi di esclusione (artt. 91 e 121 DPR n. 115/2002 e s.m.i.) può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto possono essere ammessi:

1. i cittadini italiani;
2. gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano al momento dei fatti;
3. le persone emigrate dall'estero che non possiedono alcuna cittadinanza, perché priva di quella d'origine e non in possesso di un'altra (cd. apolidi);
4. gli enti e le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'istanza è redatta in carta semplice e deve **sempre** essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, con allegazione del documento di identità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ..."*).

Inoltre, laddove sia già indicata la scelta del difensore, deve essere anche autenticata dal medesimo.

Con riferimento al deposito materiale dell'istanza:

- a) è previsto il deposito cartaceo dell'istanza presso il competente COA, per il caso di istanza senza indicazione del difensore;
- b) laddove l'istanza contenga la designazione del legale di fiducia, dovrà necessariamente essere presentata dall'Avvocato tramite la piattaforma RICONOSCO, previa autenticazione. Detta modalità è obbligatoria anche per gli avvocati di altri Fori.

Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato; tale elenco è a disposizione presso ogni Consiglio dell'Ordine. L'interessato può nominare un solo difensore.

III - LIMITE DI REDDITO (artt 76 e 77 TU)

Il limite di reddito per l'ammissione al PSS è definito ogni due anni dal Ministero di Giustizia (art 77 DPR 115/02): solo chi non supera questa soglia può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per il biennio 2018- 2019 è stato contenuto in € 11 493,82.

A tal fine bisogna considerare il reddito:

- del richiedente;
- dei familiari conviventi (coniugi, figli, genitori). Per *familiari conviventi* devono intendersi, in generale, quelli indicati nei Pubblici registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza. Tali soggetti concorrono ai fini del cumulo dei redditi (salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari, comprese le curatele minorili)

Da evidenziare che la giurisprudenza si è consolidata, negli ultimi anni, nell'estendere il concetto di famiglia anagrafica, con conseguente cumulo reddituale, anche al familiare detenuto ed al convivente *more uxorio*. A tal fine, l'elemento discriminante da valutare è la coabitazione non occasionale, caratterizzata da rapporti affettivi continuativi, costante comunanza d'interessi e comune responsabilità, rapporti di assistenza continuativi, quali sintomi di un legame stabile e duraturo (non rilevano, invece, episodici contributi economici dati da soggetti affettivamente legati al non abbiente ma non inseriti nella sua organizzazione economica familiare, ovvero meri rapporti di coabitazione tra coaffittuari).

Chi è materialmente a carico di altri (ad es. un genitore), ma non vi convive non deve sommare il proprio reddito a quello del familiare: in tal caso si tiene conto solo del reddito dell'interessato al beneficio.

IV - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 T.U.)

L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato da coloro che ne fanno domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati non inferiore a 2 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari -superiori all'avvertimento- irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione (è data la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 materie, con autocertificazione del numero dei mandati ricevuti, almeno cinque per ciascuna, negli ultimi 4 anni).

L'inserimento nell'elenco è deliberato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale valuta la sussistenza dei predetti requisiti in capo al richiedente.

È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale sia stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli Uffici Giudiziari

situati nel territorio di ciascuna provincia.

Si precisa che alcuni COA richiedono una autocertificazione di inserimento e permanenza nelle liste da parte dell'Avvocato iscritto presso altro Consiglio dell'Ordine.

V- Contenuto dell'istanza

La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio con l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, oppure l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario avanti il quale verrà proposta la causa;
- b) le generalità del richiedente (compresa la cittadinanza) e del suo nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico, unitamente ai codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato (art. 46, comma 1, lett. o) DPR 28 dicembre 2000, n. 445) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo del nucleo familiare determinato secondo i criteri di cui all'art. 76 sopra richiamati (per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve allegare all'istanza una certificazione dell'Autorità Consolare di riferimento, che attesti quanto dichiarato, ovvero in caso di impossibilità a produrre detta documentazione, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve sostituirla, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- e) la specifica indicazione dell'oggetto di causa e le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con l'indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (per la cause civili);
- f) le generalità delle altre parti in causa, unitamente ad ogni altra più opportuna indicazione e precisazione (anche al fine di orientare la valutazione della competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine a decidere sull'istanza).

Gli interessati, se il Giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

VI - Competenza territoriale (art 124 TU)

Il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si determina ai sensi dell'art. 124, co. II, DPR 115/2002 s.m.i.:

“Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine

competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Pertanto, per il caso di:

- processo pendente: il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale il giudizio è già radicato;
- processo non ancora pendente: la domanda andrà presentata all'Ordine del luogo dove verrà instaurata effettivamente la controversia;
- ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti: il COA dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare.

VII – Iter della domanda

IL COA deve verificare:

- ✓ sia la ricorrenza delle condizioni (anche di reddito)
- ✓ sia la non manifesta infondatezza delle pretese sostanziali

ed emette entro dieci giorni uno dei seguenti provvedimenti:

- a) accoglimento della domanda;
- b) non ammissibilità della domanda;
- c) rigetto della domanda

trasmette copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Se la domanda non viene accolta l'interessato può riproporre la richiesta al Giudice che decide con decreto.

VIII – Sanzioni

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene suddette si applicano altresì nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

IX– Ambito

L'istituto del PSS è previsto per il processo civile, ivi comprese le procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, modifiche condizioni di separazione/divorzio, ecc.). La stessa normativa si applica nel processo amministrativo, contabile e tributario. Per il giudizio penale è prevista una disciplina ad hoc.

In alcuni tribunali è invalsa la prassi per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non è concesso per i casi di ricorsi di volontaria giurisdizione. Un caso emblematico è il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, poichè il patrocinio tecnico non è obbligatorio.

Nei procedimenti civili per crediti o titoli che sono stati oggetto di cessione all'avente diritto da parte di terzi, l'art. 121 TU 115/2002 statuisce la non ammissione al PSS in tutte le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Detta prescrizione è tesa ad impedire che le persone che non possono fruire del beneficio per superamento dei limiti reddituali, aggirino la normativa cedendo il proprio credito a soggetti non abbienti.

L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75 TU).

X - EFFETTI DELL'AMMISSIONE (ART. 131 TU)

Una volta ottenuta l'ammissione della parte, si sarà in presenza di due tipologie di spese: alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito (ossia sono spese vive il cui versamento non è richiesto alla Parte):

- ((a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario));
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ((. . .));
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

Sono spese anticipate dall'erario (ossia corrispettivi versati direttamente dall'Erario):

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Le spese processuali si possono raggruppare in due tipi, Spese Personali e Spese Solidali e tale distinzione risulta importante ai fini del recupero da parte dello Stato.

In particolare, tra le Spese Personali vengono annoverate:

- ✓ il contributo unificato,
- ✓ le spese di notifica,
- ✓ l'imposta ipotecaria e catastale,
- ✓ i diritti di copia,
- ✓ gli onorari e le spese del difensore,
- ✓ le indennità dovute ai magistrati ai dipendenti appartenenti agli uffici giudiziari e agli ufficiali giudiziari per le trasferte,
- ✓ le indennità e le spese sostenute dai testimoni, dai notai, dagli ausiliari del giudice e dal c.t. di parte,
- ✓ le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del giudice,
- ✓ le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta

Ex art. 57 comma 1 D.P.R. 26.10.1986 n. 131 l'unica spesa solidale nei confronti dello Stato è l'imposta di registro che prescinde dal principio della soccombenza processuale.

XI - La definizione del giudizio (artt. 133 – 134 TU)

Generalmente il processo civile termina con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo (sentenza o decreto) e che dispone in ordine alla liquidazione delle spese, determinata in base al principio della soccombenza.

L'art. 133 del DPR 115/2012, rubricato "Pagamento a favore delle spese" prevede infatti che "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

Da ciò consegue che, a seguito della definizione della vertenza, l'Ufficio recupero crediti attiverà la procedura di recupero delle spese di giustizia ripetibili nei confronti della parte soccombente. Tuttavia la parte ammessa al PSS sarà soggetta all'azione di rivalsa da parte dello Stato:

- ✓ se lo Stato, tramite il proprio concessionario (oggi Equitalia Giustizia) non recupererà le spese processuali dalla parte abbiente soccombente

e

- ✓ la parte ammessa al beneficio, con la definizione della lite, avrà conseguito a seguito della sentenza o della transazione almeno il sestuplo delle stesse

Sussiste, per altro, un preciso obbligo deontologico di avvisare la parte ammessa al beneficio di detta circostanza.

Si segnala, a tale proposito, come alcuni autori ritengano che l'azione di rivalsa erariale ex art. 134, comma 1, sia subordinata al completamento della procedura esattoriale nei confronti del soccombente non ammesso a patrocinio, ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 112 del 1999. Di conseguenza, gli Uffici Recupero Crediti presso le sedi giudiziarie, prima di attivarsi per la rivalsa, dovrebbero attendere la dichiarazione di inesigibilità del credito nei confronti della parte soccombente condannata alle spese.

TRANSAZIONE della lite (Art. 134, comma 3 - DPR 115/2002 – Recupero delle spese)

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

In tale ipotesi, si raccomanda che i difensori chiedano alla Cancelleria il dettaglio di tutte le spese annotate nel Foglio notizie contenuto nel fascicolo SIAMM e provvedere, in sede di transazione, a determinare il soggetto/i soggetti tenuti convenzionalmente al loro pagamento. In difetto l'Ufficio spese pagate procederà come previsto dall'articolo in esame ai commi 2 e 3.

Sino ad oggi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha invitato i difensori a pagare a mezzo F23 l'importo delle "spese prenotate a debito e di quelle anticipate" quali indicate dalla singola cancelleria sulla base del Foglio Notizie, chiedendo poi al Giudice di decidere in punto spese a fronte della cessazione della materia del contendere. In questo modo l'avvocato della parte ammessa al beneficio otterrà la liquidazione delle sue spettanze e la controparte avrà immediata notizia se dovrà rimborsare altri importi allo Stato, a fronte di una condanna, anche solo parziale, alle spese ex art. 133 DPR 115/2002, ovvero nulla più, in ipotesi di compensazione integrale delle stesse.

ESTINZIONE o RINUNCIA del giudizio (Art. 134, comma 4 - DPR 115/2002 – Recupero delle spese)

In queste ipotesi, ai sensi dell'art. 128 T.U. il difensore dell'ammesso al gratuito patrocinio ha l'obbligo di chiedere l'estinzione del processo cancellato ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.

L'art. 134 T.U., al IV comma, stabilisce che l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Nelle ipotesi di cui all'art. 307, comma 2 e 3 c.p.c. (vale a dire nei casi in cui l'estinzione è conseguenza del mancato adempimento dell'atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o dal Giudice) l'attore o il ricorrente, diverso dalla parte ammessa al patrocinio, dovranno provvedere al pagamento delle spese prenotate a debito, salvo il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dell'ammesso al beneficio, mentre le spese anticipate verranno in ogni caso recuperate nei confronti del soggetto beneficiario.

Se viceversa, la causa viene cancellata ai sensi dell'art 309 cpc (e nei casi diversi da quelli disciplinati dai commi 2 e 4) tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate indipendentemente dal beneficio conseguito dalla lite, mentre le spese anticipate rimangono a definitivo carico dello Stato.

Si rimanda alla lettura della [Circolare 7 febbraio 2011 – Patrocinio a spese dello stato nel civile. Recupero nei casi previsti dall'art 134 TU spese di giustizia](#).

COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Per il caso in cui il giudizio si concluda con una compensazione delle spese, si avranno le seguenti ipotesi

1) COMPENSAZIONE TOTALE

In questa ipotesi, lo Stato non avrà diritto a recuperare le spese anticipate e prenotate a debito.

La registrazione del provvedimento sarà, tuttavia, soggetta a regole differenti a seconda del soggetto richiedente.

- a) **REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHIESTA dalla PARTE AMMESSA**
L'imposta sarà prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, se questa è parziale, mentre l'altra metà sarà pagata dall'altra parte.
- b) **REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHIESTA dalla PARTE NON AMMESSA**
Se la registrazione è chiesta nel proprio interesse dalla parte non ammessa l'imposta sarà a carico integrale della stessa ai sensi dell'art. 132 T.U.

2) COMPENSAZIONE PARZIALE

Se le spese sono compensate parzialmente, occorre tener conto della soccombenza e distinguere le spese "personali" da quelle "solidali". Se il giudice dovesse dichiarare compensate parzialmente le spese e **condannare la parte ammessa** al patrocinio al pagamento della parte residua per

- le spese personali: non vi sarà titolo per il recupero e le stesse, pertanto, resteranno a carico dell'Erario;
- le spese solidali: considerato che l'imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell'importo sarebbe a carico del non ammesso e l'altra metà a carico dell'ammesso. Poiché quest'ultimo è stato condannato al pagamento della parte residua, la sua parte rimanerebbe a carico dell'Erario, mentre la parte del vittorioso dovrebbe essere recuperata nella quota prevista dalla compensazione.

Se il giudice dichiarasse compensate parzialmente le spese e **condannasse la parte non ammessa** al pagamento della parte residua per:

- le spese personali: dovrebbe essere recuperata la quota non compensata.
- le spese solidali: ricordando che l'imposta di registro prescinde dalla soccombenza, metà dell'importo sarebbe a carico della parte non ammessa e l'altra metà a carico dell'ammesso ma, poiché la parte non ammessa è stata condannata, da quest'ultima lo Stato dovrebbe recuperare non solo la sua quota ma anche quella spettante alla parte ammessa non compensata.

3) SOCCOMBENZA DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO

In questa ipotesi lo Stato non potrà recuperare né le spese prenotate a debito né recuperare quelle anticipate e, di conseguenza, anche gli onorari e le spese spettanti al difensore rimarranno a suo carico. In ipotesi quest'ultima che si verifica, come già osservato, anche quando la parte ammessa al patrocinio è vittoriosa ma il Giudice abbia disposto la compensazione totale delle spese.

4) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PARTE PROCESSUALE

L'articolo 158 TU dispone che nel processo in cui è parte l'Amministrazione pubblica, le spese prenotate a debito sono il contributo unificato, l'imposta di registro, i costi di trascrizione della domanda, l'imposta ipotecaria e catastale, oltre alle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sono, invece, anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'Amministrazione.

Tali procedimenti civili possono avere, astrattamente, quattro possibili definizioni

1. Condanna dell'Amministrazione pubblica

Non vi è titolo per il recupero delle spese posto che il soccombente è una Pubblica Amministrazione.

2. Condanna della controparte

Le spese di giustizia devono essere recuperate nei confronti della controparte condannata, siano esse spese anticipate, prenotate a debito e imposta di registro.

Le spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario sono recuperate dall'Amministrazione, parte in causa, insieme alle altre spese anticipate.

3. Compensazione totale delle spese

Poiché non vi è condanna, l'Amministrazione parte in causa non avrà diritto al recupero delle spese ma se è stata prenotata a debito la tassa di registro, la Cancelleria dovrà recuperare ai sensi dell'art. 132 T.U. metà dell'importo dalla controparte.

L'art. 159 del T.U. prevede, in particolare, che "... se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte".

Se la registrazione, al contrario, è richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi consentiti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

Con risoluzione n. 450 E del 21/11/2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che verrà predisposto a sua cura l'avviso di liquidazione dell'imposta che:

- ✓ qualora la P.A. non si attivi per la registrazione dell'atto riguarderà l'intera imposta e sarà dovuta dalla parte privata;
- ✓ qualora la P.A. richieda la registrazione, riguarderà la quota residuale rispetto a quella prenotata a debito che sarà pagata dalla parte privata.

Tuttavia, in alcuni uffici giudiziari si prenota a debito l'intero importo dell'imposta e si procede al recupero della metà nei confronti della parte privata.

4. **Compensazione parziale delle spese**

In tale caso si potrebbero verificare due ipotesi:

A. **Compensazione parziale ed Amministrazione vincitrice**

Per la parte compensata non vi sarebbe titolo per il recupero e le relative spese rimarrebbero a carico dell'Erario. Sulla quota spese non compensate, l'Amministrazione avrebbe l'obbligo di recupero delle stesse nei confronti della controparte unitamente alla quota dell'imposta di registro.

Anche nel caso di compensazione parziale delle spese e condanna della controparte al pagamento delle spese residue, la Cancelleria all'atto dell'emissione della sentenza dovrebbe trasmettere all'Amministrazione, parte in causa, una distinta analitica contenente le spese anticipate e quelle prenotate a debito affinché quest'ultima provveda al recupero.

B. **Compensazione parziale ed Amministrazione soccombente**

La Cancelleria dovrebbe procedere al recupero nei confronti della parte privata nella misura della quota dell'imposta di registro non compensata. Per quanto riguarda le altre spese non vi sarebbe titolo al recupero.

XII - Attività stragiudiziale e Patrocinio a spese dello Stato (art 74 TU)

L'art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2002 stabilisce che: *"E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate"* e il successivo art. 75, al comma 1, precisa che *"L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse"*. Il tenore letterale delle due disposizioni ha indotto la giurisprudenza ad escludere dall'ambito di applicazione dell'istituto l'attività stragiudiziale anche in considerazione del fatto che il Legislatore, quando ha voluto estendere l'istituto alla fase pre-processuale, l'ha detto espressamente. Si veda, infatti, l'art. 10 del D. Leg 116/2005, che in attuazione della Direttiva 2003/8/CE, ha introdotto il PSS nelle cause transfrontaliere stabilendo che: *"Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa"*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24723 del 23.11.2011, ha ribadito il principio per cui il patrocinio a spese dello Stato comprende le sole attività giudiziali precisando, tuttavia, che in esse rientrano quelle attività stragiudiziali che *"essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio..."*. Anche successivamente, sia pure in via incidentale ¹, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9529 del 19.4.2013, è ritornata sull'argomento statuendo che, ove l'attività professionale stragiudiziale sia svolta in vista della successiva azione giudiziaria, *"essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della"*

1

La causa traeva infatti origine dall'impugnazione da parte di un Avvocato avverso una sanzione irrogatagli dal COA di sua competenza e successivamente confermata dal CNF, per aver domandato il compenso per l'attività stragiudiziale svolta a favore di un cliente ammesso al PSS.

liquidazione a carico dello Stato: sicché in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

Alla luce di tali argomentazioni, gli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115/2002 dovrebbero dunque interpretarsi nel senso di ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche quelle attività stragiudiziali che siano prodromiche all’instaurazione di una lite giudiziale e svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza in giudizio, rimanendone, dunque, escluse tutte le altre ipotesi.

I principi elaborati dalla Cassazione con le due sentenze citate consentono di risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in conseguenza dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di due istituti che, a pieno titolo, rientrano nell’attività stragiudiziale ovvero la mediazione e la negoziazione assistita.

Mediazione

Il D.leg 28/2010 ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale distinguendone tre ipotesi, quella obbligatoria in determinate materie espressamente elencate, quella delegata dal Giudice e quella facoltativa e ha qualificato le prime due come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale. Il dubbio che sorge è se il compenso per l’attività professionale svolta dal professionista nel procedimento di mediazione possa essere posto a carico dello Stato e, in caso positivo, se ciò si possa ritenere applicabile rispetto a tutte e tre le ipotesi di mediazione.

Mediazione obbligatoria e delegata: la mediazione obbligatoria, successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 5, co. 1, D.leg 28/2010 con sentenza n. 272/12 della Corte Costituzionale, è stata reintrodotta con il D.L. 69/13 (convertito con modifiche nella L. 98/13) che ha altresì previsto come obbligatoria l’assistenza del Legale. A maggior ragione quindi si pone il problema se i compensi per le attività svolte dall’avvocato nel procedimento di mediazione a favore del cliente non abbiano avente i requisiti per l’ammissione al PSS possano essere posti a carico dello Stato. L’art. 17, comma 5 bis, del D.leg 28/10 prevede soltanto che il richiedente l’ammissione al beneficio del PSS depositi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le condizioni economiche onde andare esente dal versamento dell’indennità prevista per il procedimento di mediazione, ma nulla dice in merito al compenso del professionista.

In difetto di previsione normativa, possono essere applicati i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, in virtù dei quali l’istituto del PSS deve essere applicato anche ai procedimenti di mediazione obbligatoria ovvero delegata conclusasi senza accordo. In questo caso l’attività stragiudiziale svolta si potrà considerare a tutti gli effetti prodromica all’instaurazione di una lite giudiziale e svolta in esecuzione in un mandato alle liti. Pertanto, all’esito della causa, il Giudice dovrà liquidare anche i compensi per la fase stragiudiziale di mediazione.

Dubbi invece permangono in quei casi in cui la mediazione obbligatoria ovvero delegata si concluda positivamente, con un accordo che dunque precluderà l’instaurazione di una causa ovvero la prosecuzione di quella già pendente.

Al riguardo una prima risposta è stata fornita dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 13.12.2016, II sezione civile, Pres. Dott.ssa Breggia, che in applicazione dei principi di interpretazione sistematica e teleologica costituzionalmente orientata e con analisi approfondita del diritto interno e di quello Eurounitario, è pervenuto alla conclusione che il compenso per l'attività difensiva prestata dall'Avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con un accordo possa essere liquidato dal Giudice secondo gli ordinari parametri. Il Tribunale ha dunque fatto leva sull'art. 24 Cost. e sugli artt. 74 e 75 DPR 115/2002 richiamando l'interpretazione estensiva data dalla Cassazione al concetto di attività processuale; ha altresì approfondito i collegamenti necessari con il diritto Eurounitario e ha valorizzato il concetto di cd. "giurisdizione condizionata" ovvero di giurisdizione subordinata dalla legge all'esperimento di procedimenti stragiudiziale sostenendo che proprio il raggiungimento di un accordo da parte del Legale in sede di mediazione rappresenta a pieno quel risultato di degiurisdizionalizzazione voluto dal Legislatore con la conseguenza che, ove l'attività del professionista non venisse remunerata dallo Stato, si verrebbe al risultato opposto e ad una maggiore propensione a evitare di raggiungere un accordo stragiudiziale per ricorrere poi al Giudice. Nello stesso senso si pongono il decreto del 28-29 novembre 2017 n. 6797 del Tribunale di Trieste, Presidente Picciotto (caso di una mediazione obbligatoria in materia di reintegra della quota di legittima conclusasi con un accordo), il decreto del Tribunale di Bologna del 13.9.2017. *Contra* Tribunale di Tempio Pausania che con ordinanza del 19.7.2016 ha statuito che: *"il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere "sfruttato" dai non abbienti se dopo la mediazione non viene instaurata una fase contenziosa dinanzi al Tribunale"*; e più recentemente il Tribunale di Roma che, con sentenza dell'11.1.2018, offre un'interpretazione restrittiva basata sul tenore letterale dell'art. 75 DPR 115/02, sull'impossibilità di ritenere la mediazione un'attività strumentale e complementare alla successiva azione giudiziaria in quanto *"pur essendo una condizione di procedibilità – è finalizzata ad evitare la instaurazione del giudizio ed alla definizione transattiva della controversia"*, sulla circostanza che ogni spesa posta a carico dello Stato deve avere una copertura finanziaria con conseguente rischio di responsabilità contabile del Magistrato, sul fatto che il D.L. 69/13 nel reintrodurre l'obbligatorietà dell'istituto della Mediazione in determinate materie e nel prevedere l'obbligo dell'assistenza del difensore, ha stabilito che non debbano da tali novità derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; sul fatto che il PSS nelle cause transfrontaliere prevede espressamente il patrocinio nei procedimenti stragiudiziali mentre analoga disposizione non è prevista nel PSS per le cause interne; e infine sull'art. 97 Cost. secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"*. Ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale di Roma è quello per cui le parti e i rispettivi difensori possono sempre regolare in via transattiva anche la questione dei compensi e i difensori potranno sempre avvalersi della solidarietà professionale.

L'orientamento maggioritario ritiene l'attività di mediazione obbligatoria ovvero delegata ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 75 DPR 115/2002 e ciò sia per il caso di esito positivo del procedimento sia nel caso di mancato accordo seguito necessariamente dall'instaurazione di una causa giudiziale.

Mediazione facoltativa: più difficile sembra potersi pervenire alle stesse conclusioni nel caso di mediazione facoltativa ove, peraltro, la presenza dell'avvocato non è nemmeno prevista come obbligatoria. Occorrerà in questi casi far riferimento nuovamente alla sentenza n. 24723/11 della Corte di Cassazione

secondo cui: *“L'attività stragiudiziale esercitata non è contemplata fra le ipotesi di accesso al patrocinio a spese dello Stato”*. E d'altronde lo stesso d. Leg 116/2005, nelle cause transfrontaliere, nell'estendere l'ambito di applicazione del PSS alle attività stragiudiziali, lo limita a quelle previste come obbligatorie dalla Legge o delegate dal Giudice. Risulta quindi difficile sostenere il contrario anche se vale la pena rilevare che il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 12.9.2016, ha liquidato le attività svolte dall'avvocato in un procedimento di mediazione facoltativa (avente come oggetto il pagamento del prezzo di un bene mobile registrato) conclusosi con esito negativo.

Negoziazione assistita

L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il DL 12.9.2014 n. 132, convertito senza modifiche con legge 10.11.2014 n. 162 ed è stato previsto come obbligatorio in materia di risarcimento dei danni da sinistri stradali nonché per il caso di richieste di pagamento, a qualunque titolo, di somme di denaro non superiori a € 50.000,00. Per quanto attiene al compenso del professionista che presti attività stragiudiziale nel procedimento di negoziazione assistita a clienti non abbienti, l'art. 3, comma 6, stabilisce che *“Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ...”*

Il dato letterale della norma lascerebbe intendere che l'avvocato debba prestare la sua attività gratuitamente, ma ciò solleva dubbi di legittimità costituzionale. Una soluzione però può anche in questo caso trovarsi con l'applicazione dei principi fissati dalla Corte di Cassazione che consentono di ritenere che, in caso di negoziazione assistita obbligatoria conclusasi con esito negativo e quindi senza raggiungimento di un accordo, nel successivo giudizio il Giudice potrà liquidare anche le attività del professionista svolte nella fase stragiudiziale obbligatoria.

Nel caso di negoziazione assistita conclusasi con un accordo, valgono le stesse considerazioni previste per la mediazione facoltativa.

Va d'altronde rilevato che il 17.11.2015, è stato presentato in Senato un disegno di legge n. S-2135 dal senatore Enrico Buemi, tuttora in corso di esame in Commissione, con la finalità di modificare gli artt. 3 e 6 del D.L. 132/2014 e della relativa legge di conversione n. 162/2014, al fine di garantire l'accesso al PSS anche nei casi di negoziazione assistita, e in particolare per quella facoltativa in materia di famiglia al fine di incoraggiare il ricorso al rito alternativo. Tale disegno di legge prevede due diverse modalità di accesso al PSS: 1) nel caso di procedimento di negoziazione assistita prevista come condizione di procedibilità deposito dell'istanza di ammissione al PSS unitamente alla convenzione di negoziazione ovvero della sintesi dell'attività svolta dal difensore in caso di mancato accordo al Presidente del Tribunale competente che provvederà alla relativa liquidazione; 2) nel caso di negoziazione assistita facoltativa nella materie del diritto di famiglia, trasmissione al PM del provvedimento di ammissione unitamente alla convenzione di negoziazione assistita affinché questi provveda al nulla osta (o autorizzazione) e all'emissione del decreto di liquidazione. In caso di esito negativo, si trasmetterà anche in questo caso al Presidente una sintesi delle attività svolte perché provveda alla liquidazione. Infine, si segnala che è stata presentata anche

un'interrogazione parlamentare con la quale è stato proposto il riconoscimento all'avvocato, che assiste un cliente non abbiente in negoziazione assistita, di un credito di imposta pari all'importo della parcella che gli verrebbe liquidata ex DM 55/14. A tale interrogazione non hanno fatto seguito interventi normativi.

XIII - LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'art. 83 comma 3 bis (come introdotto dalla L.298/2015) prevede espressamente che la richiesta di liquidazione del compenso debba essere presentata necessariamente AL TERMINE DI OGNI FASE. Diversamente, la giurisprudenza ha chiarito che il difensore dovrà chiedere la liquidazione del compenso tramite una causa ordinaria.

AVANTI IL TRIBUNALE

Normalmente si richiede che la domanda di liquidazione venga depositata dal legale al momento del deposito degli atti conclusivi; il tutto da trasmettersi in via telematica, con un deposito separato rispetto all'invio della conclusionale.

All'istanza di liquidazione l'Avvocato dovrà allegare la copia della domanda di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con i relativi documenti a suo tempo presentati dal cittadino al Consiglio dell'Ordine, nonché la copia della delibera di ammissione.

La proposta di parcella dovrà essere redatta indicando le singole fasi svolte ed utilizzando i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. I compensi saranno richiesti ed indicati al 100%; sarà poi il magistrato ad applicare le riduzioni del caso.

In particolare, la **Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino**, ha adottato una [Circolare datata 15/02/2016](#), rivolta agli Avvocati con la quale vengono dettagliati i diversi momenti in cui il legale dovrà farsi carico di depositare l'istanza di liquidazione in base al tipo di rito applicato, le relative modalità e la documentazione da allegare.

QUANTO ALLA CORTE DI APPELLO

La Corte di Appello di Torino ha adottato una [circolare protocollata il 17/03/2016](#) con la quale si segnalano i termini, le modalità e la documentazione da allegare all'istanza di liquidazione.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Molto discusso è il problema relativo al termine entro cui depositare l'istanza di liquidazione e le eventuali scadenze correlate al suo decorso.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 06/12/2017, si era già allineato all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 83, comma 3 bis, del d.P.R. n. 115/2002, permane la possibilità per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di domandare la

liquidazione della parcella al Giudice del procedimento, pur dopo la definizione dello stesso, non essendo prevista una decadenza per la parte od una preclusione per il Giudice.

In merito si segnala una recente [Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 10/01/2018](#) che, sollecitato in merito ai problemi insorti, precisa:

“Nel testo unico sulle spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Di conseguenza, in conformità con quanto sostenuto anche da parte della giurisprudenza di merito, si ritiene maggiormente condivisibile l’opzione interpretativa secondo la quale “l’art. 83, co. 3 bis, d.P.R. 115/02, come introdotto dall’art. 1 comma 783, L. 28.12.2015 n. 208 ... non può interpretarsi nel senso che abbia introdotto un termine di decadenza del difensore, né un termine invalicabile per il giudice, essendo al riguardo necessario, stante il carattere restrittivo di una simile esegesi, una formulazione esplicita, che all’evidenza manca; essendo invece preferibile considerare la norma come meramente indicativa, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia, senza però sanzioni in caso di violazione.

Non si ritiene invece condivisibile la tesi che predica la sussistenza di un termine di decadenza, in quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nemmeno però si condivide la tesi che ipotizza una preclusione per la potestas decidendi del giudice: a tale proposito si evidenzia che l’Ufficio studi, massimario e formazione del Consiglio di Stato, in un atto di ricognizione sulla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, ha affermato che il mancato rispetto, per qualsiasi ragione, della prescrizione temporale introdotta nel comma 3-bis dell’articolo 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 “non dovrebbe determinare alcuna decadenza in capo al difensore (vuoi che questi non abbia ottenuto la liquidazione richiesta, vuoi che non l’abbia neppure richiesta) dal potere di richiederla e di ottenerla con provvedimento successivo”, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna perdita di potestas decidendi da parte del giudice nei confronti delle istanze depositate in un momento successivo alla definizione del giudizio”.

TERMINE A PROVVEDERE PER IL MAGISTRATO

La stessa circolare di cui sopra precisa che l’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

QUANTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DA PARTE DEI MAGISTRATI

Diverse e anomale sono spesso le liquidazioni operate dai Magistrati.

Si segnala in tal senso il **“Protocollo di intesa su base nazionale** per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (in materia civile)” approvato dal [Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 28 aprile 2017](#).

L'auspicio era che detto Protocollo venisse adottato, tramite accordi con l'Autorità giudiziaria, possibilmente a livello distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale.

Allegate a detto Protocollo vi sono infatti le tabelle di liquidazione standardizzata con la previsione delle ipotesi correlate alle diverse tipologie processuali.

LE TEMPISTICHE PER OTTENERE IL PAGAMENTO.

Purtroppo, per questa fase, non vi sono tempistiche prestabilite.

In Piemonte, gli unici Tribunali dotati di autonomia di cassa sono quelli di Torino e Alessandria. Questo vuol dire che tutti gli altri Tribunali, una volta liquidata la parcella, mandano la pratica presso la Corte d'Appello di Torino che provvederà poi al pagamento.

Conseguentemente la Corte d'Appello, oltre a dover liquidare e pagare le proprie istanze, si occupa del pagamento delle liquidazioni di tutti i Tribunali del Piemonte (eccetto Torino e Alessandria) nonché del Tribunale per i Minorenni di Torino.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PAGAMENTO A FAVORE DELLO STATO

Il difensore della parte ammessa al beneficio del PSS non può recuperare le spese, compenso e accessori liquidati dal magistrato e posti a carico della parte “ricca” risultata soccombente.

Ciò perchè nel patrocinio a spese dello Stato si ha intanto un'eccezione al principio della soccombenza, dettato dall'art. 91 c.p.c., in quanto ai sensi degli articoli 82, 83 e 133 del T.U.S.G., la parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare le spese processuali, che vengono comunque anticipate dall'erario, e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'erario cercherà di recuperare le spese che ha anticipato.

Infatti l'art. 133 t.u.s.g. recita: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, di guisa che il difensore non può che chiedere la liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell'erario.

Pertanto, anche se la parte beneficiata ha ottenuto un immediato vantaggio dalla causa, il suo difensore (pagato dallo Stato) non si premurerà di richiedere gli onorari alla controparte, e si limiterà a depositare la propria nota spese all'ufficio Spese di giustizia, per il pagamento.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21611 del 19/09/2017: “qualora nell'ambito di u giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a

quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, DPR n. 115 del 2002, ex art 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale.

In tal caso la parte soccombente beneficia di una dilazione dell'obbligo di pagamento disposto in sentenza. La sentenza, infatti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, mentre lo Stato potrà richiedere le spese alla parte soccombente non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'articolo 227 ter del t.u.s.g.

In relazione alla successiva (se pur eventuale ricorrendone i presupposti) attività di recupero, è essenziale quindi nel provvedimento giurisdizionale l'espressa imputazione del pagamento a favore dell'erario, espressamente previsto per il processo civile dall'articolo 133.

Il meccanismo normativo del TU spese di giustizia presuppone ovviamente per l'attività di recupero, l'esistenza di un titolo esecutivo costituito dal provvedimento del giudice.

Provvedimento che, in applicazione dell'articolo 133 nel processo civile, TU spese di giustizia, condanni parte soccombente, diversa dall'ammessa al patrocinio, a rifondere allo Stato quanto anticipato e/o prenotato.

Pertanto il magistrato, nel condannare al pagamento delle spese processuali anticipate e/o prenotate a debito, deve disporre che il pagamento avvenga a favore dello Stato.

Che succede se invece nella sentenza il giudice ometta la disposizione che " il pagamento avvenga a favore dello Stato"?

In materia penale la soluzione si ha con l'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta della cancelleria, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

In materia civile il problema appare, viceversa, di più difficile soluzione.

Quali le soluzioni prospettate?

Premettiamo che la cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti, non può essere considerata parte nel giudizio ai sensi dell'articolo 287 codice procedura civile e, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Secondo alcuni dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione, ma non esiste normativa che vincoli la parte a tale attività.

In applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario nel caso in specie "parte" può/potrebbe essere il Pubblico Ministero tenuto, per il richiamato articolo, alla difesa dei diritti dello Stato.

A sostegno di tale tesi si potrebbe ritenere richiamabile il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.

Auspicabile una soluzione in tal senso. Al momento nessuna soluzione concreta risulta indicata né da parte della giurisprudenza né da parte ministeriale.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI EX ART. 1 c. 778 Legge 208/2015

Onde limitare le conseguenze dei costanti ritardi nei pagamenti, la l. 28.12.2015 n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015), ha introdotto la possibilità di compensare la propria parcella liquidata con ogni importo e tassa dovuta allo Stato.

Infatti, l'art. 1, comma 778, l. n. 208/15, prevede che a decorrere dall'anno 2016 gli avvocati che vantino crediti per spese e compensi sorti "per assistenza e difesa posta a carico dello stato possano compensare quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa. Ogni anno il legislatore individua il limite di spesa massimo a carico dello Stato

Per imposte e tasse si debbono intendere i l'iva, nonché i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (cfr DM 15 luglio 2016)

In merito si segnala la recente nota di istruzioni predisposta dal [Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nel mese di marzo 2018](#).

LA FATTURAZIONE E LA CONSERVAZIONE

I difensori iscritti nelle liste per il Patrocinio a Spese dello Stato che abbiano ottenuto il decreto di liquidazione da parte del magistrato, devono poi attendere l'invito dell'Ufficio Spese di Giustizia (secondo la prassi previgente) prima di procedere alla fatturazione elettronica; l'invito perverrà via mail e conterrà le indicazioni operative ed un prospetto riepilogativo della liquidazione.

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto l'obbligo, a carico dei fornitori, della fatturazione in forma elettronica nei confronti delle P.A. dello Stato ed ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso il sistema di Interscambio (SdI) "sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". La nozione "fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A." ricomprende anche la figura dell'avvocato (nonché tutti gli esercenti le libere professioni).

Si ricorda che l'Ordine degli Avvocati di Torino ha messo a disposizione gratuitamente dei propri iscritti un software che genera la fattura elettronica. Questa andrà poi firmata digitalmente e trasmessa a mezzo PEC al sistema di Interscambio.

In alternativa esistono altri strumenti per la generazione delle fatture elettroniche; tra questi si segnala la piattaforma che si trova sul sito www.fatturapa.gov.it.

Altra cosa è la conservazione della fattura elettronica; il processo di conservazione è quello previsto dal Dpcm 3 dicembre 2013, n. 209 e termina con la sottoscrizione (con firma digitale) del pacchetto di archiviazione e con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale).

Il nostro Ordine ha stipulato apposita convenzione a favore degli Avvocati con Società del settore.

Sono comunque reperibili diverse società che si occupano di tutti i passaggi della fattura elettronica, dalla generazione, invio e conservazione.

XIV - Opposizione al decreto di pagamento

In caso di liquidazione del compenso ritenuto non conforme alla richiesta, il difensore ha il diritto di proporre impugnazione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia.

Tale facoltà è disciplinata dal combinato disposto del T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d. leg. 1 settembre 2011, n. 150, come meglio vediamo nelle singole norme di riferimento:

il T.U. prevede

all'art. 82 "Onorario e spese del difensore" "1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero."

all'art. 84 "Opposizione al decreto di pagamento" "1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170".

ed infine, con riferimento al giudizio di opposizione, all'art. 170 "Opposizione al decreto di pagamento"1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. "

Il suddetto rinvio alla disciplina dell'art. 15 del d.leg n. 150 del 2011 sancisce l'applicazione del rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dalla norma.

Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato:

- ✓ Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale;

- ✓ Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello

L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

LA GIURISPRUDENZA

La Giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su di alcuni temi, particolarmente rilevanti, ovvero : giurisdizione esclusiva, legittimazione attiva e passiva, termine perentorio per l'impugnazione, poteri del Giudice.

Il giudizio di opposizione, che ha natura di impugnazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e si svolge secondo le forme del rito civile, anche nel caso in cui l'attività di patrocinio sia stata svolta davanti al giudice amministrativo (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26908 che statuisce come il ricorso si proponga al Presidente del Tribunale nel cui circondario abbia sede il Tar che abbia liquidato i compensi oggetto di impugnazione). In generale, il ricorso si propone entro 30 gg. al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. 11 novembre 2015, n. 23020; Cass. 4 marzo 2015, n. 4362, secondo cui l'eventuale decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; Cass. 5 giugno 2014, n. 12668)

Quanto alla legittimazione all'azione, la Suprema Corte con la sentenza 20 dicembre 2016, n. 26378 afferma che il provvedimento di ammissione ai sensi del D.P.R. 115/2002 instaura un rapporto tra Stato e difensore, in forza del quale quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato ad agire avverso il provvedimento che liquida le spese. La pronuncia si conforma alla soluzione accolta dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (in tal senso, Cass. 27 gennaio 2015, n. 1539; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247). Il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario del procedimento (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516). La Suprema Corte rileva che è insegnamento costante della stessa Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese sia solo il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che s'instaura tra il difensore e lo Stato.

In base alla pronuncia della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 106, il termine per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso e, pertanto, il decreto di liquidazione può essere reso esecutivo - in mancanza di opposizione - solo decorsi gg. 30 dall'ultima comunicazione

La Cassazione con la sentenza n. 365 del 10 gennaio 2017 stabilisce il potere officioso del Giudice (in senso conforme Cass. 2 ottobre 2015, n. 19690; Cass. 7 maggio 2015, n. 9264,) di richiedere documenti e informazioni necessarie ai fini della decisione, non avendo non avendo il difensore fornito la prova

dell'attività svolta in sede di istanza di liquidazione, dovendo decidere sulla congruità della liquidazione nel provvedimento impugnato e stabilire l'esatta entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore.

COSTI

Il reclamo prevede il versamento del contributo unificato di euro 147,00, dei diritti forfettari di euro 27,00, oltre che le spese di notifica.

ESITO DEL GIUDIZIO

In caso di accoglimento del reclamo, l'ordinanza condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi per il Patrocinio a Spese dello Stato nella misura determinata in sede di ripugnazione e dispone (o dovrebbe disporre) secondo la soccombenza la condanna del Ministero anche alle spese di lite.

Pertanto, l'importo verrà pagato dal Ministero della Giustizia al difensore, non previa emissione di fattura, ma come nella normalità dei casi in caso di condanna al pagamento a carico della P.A.

XV - La consulenza tecnica

Ai sensi dell'art. 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (TU sulle spese di Giustizia), «*gli **onorari** dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione*».

Sono invece anticipate dall'erario *“**le indennità e le spese di viaggio** spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi”*.

E' oramai principio pacifico che la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato possa avvalersi del beneficio anche con riferimento alle prestazioni del CTP o del CTU². Ma le petizioni di principio richiedono un approfondimento con riferimento all'effettiva possibilità che il consulente veda soddisfatte le proprie pretese (circostanza che influirà non poco sulla possibilità concreta di trovare un CT disposto ad accettare l'incarico).

Innanzitutto il consulente deve presentare istanza di liquidazione al magistrato, che provvederà con decreto di pagamento. Con riferimento alle somme liquidate, poi occorrerà distinguere:

- ✓ Le cd spese vive, che verranno anticipate dallo stato (art 131 n. 4 lett. c);
- ✓ Gli onorari per i quali il pagamento a carico dell'Erario è prenotato a debito, previa infruttuosa escussione dell'onerato (art 131 n. 3).

2

Già la Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell'8 giugno 1983 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.

La relazione illustrativa alla norma in esame specifica che, con riferimento agli onorari, il Consulente dovrà:

a) chiedere il pagamento alla parte onerata (la parte ammessa, in caso di CTP; la parte condannata al pagamento, in caso di CTU)

In mancanza di indicazioni specifiche contenute nel decreto, sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo. Con riferimento poi alle "spese" sostenute dal consulente per "la vana escussione" dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. penale 2004/23620, RV. 2228792). (v. Min. Giustizia, Dir. Generale Giustizia Civile, nota prot. n. 9539 de 25 gennaio 2006).

b) in mancanza di spontaneo pagamento, il consulente dovrà presentare la domanda di prenotazione corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio. Ne consegue che la prenotazione non avviene d'ufficio, bensì a domanda dell'interessato (Cass. Civ. sez. VI, 5 settembre 2012 n. 14888).

La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» (Corte Cost. 6 febbraio 2013, n. 12; già così, Corte Cost., sentenza n. 287 del 2008; più di recente: Corte Cost., 16 maggio 2013 n. 88).

La giurisprudenza della Consulta, insomma, ha chiarito che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, **la cui liquidazione, però, resta condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario** (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514).

La parte ammessa al gratuito patrocinio che risulti soccombente al termine della causa, sebbene non sia tenuta a pagare il CTU, sarà obbligata invece a pagare le spese processuali alla controparte come l'onorario dell'avvocato.

Nel caso in cui alla parte ammessa al gratuito patrocinio venga revocato tale beneficio nel corso del giudizio, essa dovrà sostenere le spese come un normale soggetto processuale.

Parte della dottrina ritiene che possano essere liquidati i compensi del consulente per attività stragiudiziali, che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (Cass. Sezioni Unite, 19 aprile 2013, n.9529, Corte di Cassazione 23 novembre 2011 n. 24723).

XVI - Deontologia professionale e Patrocinio a Spese dello Stato

a) L'incarico: accettazione e rinuncia

L'iscrizione di un avvocato nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato avviene su istanza del Professionista, che quindi si rende disponibile ad accettare incarichi per assistere e difendere i non abbienti, in procedimenti per i quali i compensi possono essere riconosciuti in misura pari alla metà del Tariffario Professionale Forense.

Tale manifestazione di disponibilità comporta anche responsabilità a carico dell'avvocato, il quale, a norma dell'art. 11, comma IV, cod. deont., non può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferitogli dal non abbiente, se non per giustificati motivi.

Circa l'obbligo di accettare l'incarico, si ritiene utile richiamare la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., n. 5075/2003: "Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l'incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuta di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l'incarico affidato al professionista è obbligatorio ed officioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall'art. 11 del Codice Deontologico Forense. Né l'indicazione di "motivi di coscienza personale" da parte dell'avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei "motivi gravi e giustificati" che rendono legittimo il rifiuto del professionista". In maniera conforme si sono anche espressi Corte Cost., sent. 114/1964 ed il CNF, n. 62/2002.

b) La diligenza e la competenza

L'avvocato che intenda essere inserito nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato, deve indicare le materie in cui ritiene – e dichiara – di avere maturato maggiori esperienze e competenze.

Ciononostante, l'avvocato, anche nei confronti dei non abbienti ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, ha l'obbligo di assicurare la qualità della prestazione professionale, che dovrà svolgere con coscienza e diligenza, a norma dell'art. 12 Cod. Deo. For.; ne discende il divieto, posto dall'art. 14 Cod. Deo. For., per l'avvocato, di accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Poiché il dovere di competenza rientra tra i principi generali dettati dal Codice Deontologico Forense, appare plausibile ritenere che non violi l'art. 11, comma IV, Cod. Deo. For., l'avvocato il quale rifiuti il mandato ricevuto dal non abbiente (direttamente o per designazione dalla Commissione), dichiarando di non ritenersi adeguatamente competente, per poter assicurare la qualità delle prestazioni professionali.

c) Il dovere di informazione

A norma dell'art. 27 Cod. Deo. For., "l'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni (art. 76, DPR 115/2002), all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato".

Corre obbligo all'Avvocato, di informare la parte che: a) la falsa attestazione riguardo alle condizioni reddituali, costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 125 DPR 115/2002, b) che i requisiti devono sussistere sia all'inizio, sia in corso del giudizio, c) qualora vengano falsamente attestati la sussistenza o il mantenimento delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, consegue, con efficacia retroattiva, la revoca del beneficio (art. 136 DPR 115/2002) ed il recupero, a carico del responsabile, delle eventuali somme corrisposte dallo Stato.

d) Il divieto di percepire compensi

L'art. 85 DPR 115/2002 e l'art. 29 Cod. Deo. For., fanno espresso divieto all'avvocato che difenda una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di chiedere o percepire, dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalle norme che regolano il patrocinio a spese dello Stato, pena la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Quanto ai compensi relativi all'attività stragiudiziale, la sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha precisato con sentenza del 23 novembre 2011, n. 24723, che "il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio non potendo coprire anche l'attività stragiudiziale che non sia direttamente collegata allo stesso giudizio". Il patrocinio a spese dello Stato, pertanto, non copre anche l'attività stragiudiziale a meno che questa non sia direttamente collegata alla difesa in giudizio. A questo proposito, vanno considerate giudiziali e quindi sottoposte a patrocinio a spese dello Stato, anche tutte quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato della difesa, vanno qualificate come strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio.

Il rapporto che lega la parte all'avvocato col patrocinio a spese dello Stato segue le regole generali ed è pertanto basato sulla fiducia reciproca: Pertanto, se viene meno questo vincolo, ciascuna delle due parti, cliente o legale, può sempre recedere dal mandato e non è dovuto preavviso.

XVII - Il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli da 137 a 141 del DPR 115/2002.

La peculiarità è che la domanda di ammissione andrà rivolta direttamente presso la commissione tributaria; infatti, ogni commissione tributaria è dotata di una commissione del patrocinio a spese dello Stato, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da ulteriori tre membri iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma III, D. Leg. 546/1992.

La commissione del patrocinio istituita presso la commissione tributaria svolge le funzioni che sono attribuite, in modo ripartito, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al magistrato, nel processo civile. Ne consegue che, se l'istanza viene respinta, non può essere riproposta al Giudice del merito. Viene inoltre fatto divieto ai giudici tributari di partecipare ai processi attinenti a controversie che hanno già esaminato in qualità di componenti della commissione Patrocinio a spese dello Stato.

XVIII - Il processo di interdizione ed inabilitazione su istanza del Pubblico Ministero

L'art. 145 DPR 115/2002, prevede che il tutore o il curatore nominati a seguito del processo promosso dal Pubblico Ministero, debbano, entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o inabilitazione, presentare la dichiarazione attestante le condizioni di ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dei soggetti tutelati.

Lo Stato avrà diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato o gli accertamenti finanziari riscontrano il superamento della soglia di reddito per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

XIX- Il fallimento

L'art. 144 DPR 115/2002 dispone che il Fallimento viene ammesso d'ufficio al patrocinio a spese dello Stato, qualora sia parte in un processo e il giudice delegato attesti con decreto che non è disponibile il denaro necessario per le spese.

Inoltre, a norma dell'art. 146 DPR 115/2002, vi sono la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese necessarie per l'implementazione della procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento, sino a chiusura della procedura), se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge.

Tali spese vengono recuperate dallo Stato, non appena vi è la disponibilità, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Se invece dovesse venire revocata la dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare ed il compenso al curatore saranno a carico del creditore istante, se ha chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, oppure a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento (art. 147 DPR 115/2002).

XX - L'eredità giacente attivata d'ufficio

L'art. 148 DPR 115/2002 prevede che le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall'erario, siano poste a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, oppure a carico del curatore, nell'ipotesi in cui la procedura si dovesse concludere senza alcuna accettazione di eredità.

XXI – Questioni più controverse. Rimando

La presente trattazione ha lo scopo di offrire un panorama generale delle più frequenti problematiche relative al PSS. Pertanto, per le questioni più controverse, problematiche o, semplicemente, soggette a difformi interpretazioni si rimanda alla trattazione contenuta nelle cd FAQ, allegate al presente scritto.